

**DETERMINA A CONTRARRE DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
NR RR 126 DEL 03/12/2025**

**Visto,**

- Il verbale dell'Assemblea Ordinaria del 18.06.2025 che ha nominato il Dott. Raphael Rossi quale Amministratore Unico della Progetto Ambiente S.p.A. con sede legale in Aprilia (LT), Piazza dei Bersaglieri n° 30, P. I.V.A. e C.F. 01626270597;
- lo Statuto della Progetto Ambiente S.p.A., adottato in data 07.07.2020, rep. n° 18518 – racc. n° 11112;

**Premesso,**

- che il Comune di Aprilia con nota Prot. n. 82205 del 30.07.2025, acquisita al protocollo aziendale n. 1769 del 30.07.2025, invita la Progetto Ambiente spa a valutare l'eventuale integrazione, tramite la procedura di affidamento in house ex art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di ausiliari della sosta e di manutenzione beni pubblici attualmente gestiti dall'Azienda Speciale Aprilia Multiservizi;
- che la Progetto Ambiente S.p.A. intende valutare, in via preliminare, la possibilità di assumere in house (ex art. 7, D.Lgs. 36/2023) i servizi di ausiliari della sosta e/o manutenzione beni pubblici attualmente svolti da altra partecipata, al fine di definire perimetro, condizioni minime e percorso di avvio;

**Considerata,**

- la complessità dell'operazione l'Amministratore Unico ha richiesto l'elaborazione di un'offerta al professionista Avv. Giovanni Giaretti per l'attività di Valutazione integrata (legale-economica) per l'in house dei servizi di sosta e manutenzione attualmente svolti da Aprilia Multiservizi in Liquidazione, Azienda Speciale del Comune di Aprilia;
- la necessità a tal fine di acquisire una prestazione professionale specialistica volta alla predisposizione di una base istruttoria preliminare (data room mirata, inquadramento normativo-contrattuale, analisi economico-finanziaria di massima, scenari e piano di attivazione), limitatamente alla FASE 1 – Progettazione preliminare come descritta nell'offerta del professionista;

**Rilevata,**

- l'esigenza di affidare l'incarico suddetto al fine di costruire una proposta decisionale solida, trasparente e difendibile per deliberare se assumere i servizi ausiliari sosta e manutenzione edifici pubblici (LL.PP.) (singolarmente o congiuntamente), definendo perimetro, oneri/benefici, condizioni minime e percorso di avvio;

**Dato atto che,**

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Rilevato**

- preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Appurato che,**

- l'art. 50, comma 1, let. b del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140mila euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'importo della sola FASE 1 è pari a € 9.500,00 (oltre oneri/IVA se dovuti), come da offerta economica;
- l'importo complessivo è ampiamente inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, sicché è consentito procedere mediante affidamento diretto, in coerenza con i principi di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa/contrattuale;
- la prestazione ha contenuto intellettuale e altamente specialistico ed è strumentale alla successiva e autonoma valutazione (anche ex art. 7 D.Lgs. 36/2023) sull'eventuale assetto in house dei servizi;
- la scelta dell'operatore economico risulta giustificata dalla specifica competenza richiesta (integrazione profili legali dell'in house con profili economico-organizzativi e di controllo analogo). La prestazione oggetto della sola Fase 1 richiede un apporto professionale unitario e integrato (giuridico-economico-organizzativo) in quanto l'istruttoria preliminare deve:

- A. Ricostruire il quadro regolatorio e contrattuale dei servizi (sosta e manutenzione), individuando:
- perimetro oggettivo delle attività trasferibili;
  - vincoli derivanti da atti comunali, concessioni/contratti in essere, regolamenti, affidamenti pregressi;

- presupposti e criticità giuridiche dell'operazione (continuità del servizio, subentro, personale, beni, investimenti, eventuali autorizzazioni).

B. Verificare la praticabilità dell'opzione "in house" in termini coerenti con l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, che non si esaurisce in una scelta organizzativa interna ma presuppone un'analisi strutturata su:

- assetto del controllo analogo (governance, poteri, flussi informativi, sistemi di reporting e monitoraggio);
- prevalenza dell'attività e corretta delimitazione dell'operatività societaria;
- corrispondenza tra modello organizzativo e obblighi di economicità/efficienza e di corretta gestione del servizio.

C. Produrre un primo inquadramento economico-finanziario di massima, indispensabile già nella fase preliminare per:

- stimare costi/ricavi e sostenibilità del ramo/servizio;
- definire scenari alternativi e condizioni minime (organico, mezzi, investimenti, struttura tariffaria/corrispettivi);
- evitare impostazioni non sostenibili o non difendibili in sede di motivazione della scelta/decisione.

Ne deriva che la Fase 1 non consiste in una mera "consulenza generica", ma in una istruttoria preliminare specializzata che deve connettere (i) profili legali dell'in house e del subentro/assetto contrattuale, (ii) profili economico-organizzativi e (iii) requisiti sostanziali del controllo analogo e dell'assetto societario, così da fornire alla Società una base decisionale tecnica, trasparente e difendibile per le eventuali determinazioni successive.

L'offerta economica relativa alla FASE 1 – Progettazione preliminare è ritenuta congrua rispetto all'oggetto e all'estensione della prestazione, in quanto:

#### A. Chiarezza del perimetro e degli output

- La Fase 1 è strutturata in attività logicamente sequenziali (data-room e raccolta dati; analisi giuridico-contrattuale; inquadramento economico-finanziario di massima; scenari alternativi; restituzione finale) e prevede deliverable verificabili, idonei a costituire base istruttoria per le ulteriori determinazioni della Società (report/slide e documento di sintesi, scenari, e percorso di attivazione).

- La presenza di output definiti consente di valutare ex ante ed ex post la prestazione, evitando affidamenti “a corpo” privi di controllabilità.

#### B. Coerenza tra prezzo e contenuto specialistico

- L’importo richiesto per la Fase 1 copre un’attività ad elevato contenuto intellettuale che integra profili giuridici (assetto e vincoli dell’affidamento, presupposti e criticità dell’in house, governance e controllo analogo) con profili economico-organizzativi (costi/ricavi di massima, investimenti, fabbisogni organizzativi), con un livello di analisi adeguato alla natura preliminare della fase.
- Tale configurazione riduce il rischio di duplicazioni di incarichi e consente, già in Fase 1, di filtrare opzioni non sostenibili o non attivabili, con evidenti benefici di economicità.

#### C. Proporzionalità all’obiettivo della fase

- La Fase 1 è finalizzata a costruire una base decisionale preliminare e non sostituisce (né implica) attività tipiche di due diligence complete, perizie estimative, progettazioni operative o supporto esecutivo continuativo.
- Il corrispettivo risulta quindi proporzionato all’obiettivo: consentire una prima decisione informata (go/no-go) e l’eventuale perimetrazione delle fasi successive, senza anticipare costi ingiustificati.

#### D. Idoneità a minimizzare rischi e costi indiretti

- La prestazione è mirata a prevenire, già all’origine, criticità che potrebbero tradursi in costi indiretti per la Società (ri-lavorazioni, scelte non difendibili, impostazioni non compatibili con i presupposti dell’in house, sottostime di fabbisogni organizzativi o investimenti).
- La congruità va quindi valutata anche in termini di **valore atteso** (risk reduction) e non solo di mera tariffazione oraria.

#### E. Comparazione interna di ragionevolezza (benchmark “di buon senso”)

- In relazione alla tipologia di attività (analisi e impostazione preliminare, con restituzione documentale e definizione di scenari), l’importo è allineato a prassi correnti per consulenze specialistiche sotto-soglia, considerato che:
  - l’attività richiede competenze non meramente esecutive;

- è concentrata in un arco temporale definito e con restituzione finale;
- è circoscritta alla sola Fase 1, senza impegni per fasi successive.

**Precisato che:**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**Ritenuto**

- di affidare al professionista all'Avvocato Giovanni Giaretti, Via Duchessa Jolanda 34 – Torino C.F./PI 10703770013 le attività in parola solo ed esclusivamente per la prima fase per un importo di € 9.500,00 oltre IVA e CPA di legge, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e il professionista risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**Ritenuto**

- di assumere idoneo impegno di spesa;
- di nominare RUP della presente procedura l'Ing. Cristiano Cenci il quale dichiara, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, che non sussistono cause di incompatibilità affinché possa assumere il ruolo di Responsabile Unico del Progetto;

**Visti,**

- il D.lgs. n. 36/2023;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241”;

**Tutto ciò premesso,**

**DETERMINA**

1. di procedere all'affidamento professionista all'Avvocato Giovanni Giaretti, Via Duchessa Jolanda 34 – Torino C.F./PI 10703770013;
2. di impegnare la somma complessiva di € 9.500,00 oltre IVA e CPA di legge derivante dalla presente procedura quale somma a disposizione dell'Amministrazione;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. di stabilire che i relativi compensi saranno corrisposti previa emissione di regolare fatturazione elettronica e di DURC ai fini della verifica della regolarità contributiva;
5. di dare atto circa l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (*pantouflage*);
6. di dare atto, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.lgs 36/2023, che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "E-PROCUREMENT", che rimanda alla Piattaforma Digitale Certificata in uso alla Stazione Appaltante "TUTTOGARE", all'indirizzo <https://progettoambientespa.tuttogare.it/gare/index.php> con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
7. di dare atto che, per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali della Progetto Ambiente S.p.A. alla seguente e-mail: [progettoambiente@legalmail.it](mailto:progettoambiente@legalmail.it) e, per maggiori dettagli è possibile consultare il sito web istituzionale;
8. di dare atto che il Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 e misure Integrative del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza con il relativo Codice etico e di comportamento sono visionabili sul sito aziendale ove risulta pubblicato nel link: [https://www.patrasparente.it/amministrazione\\_trasparente\\_ss.php?ID\\_sezione=1&pa=29](https://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente_ss.php?ID_sezione=1&pa=29);
9. di dare atto che la Progetto Ambiente Spa è certificata in conformità agli standard internazionali ISO 9001-14001-45001 ed ha adottato le politiche in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza accessibili al seguente link [https://www.patrasparente.it/amministrazione\\_trasparente.php?ID\\_sezione=20&ID\\_sotto\\_sezione=0&pa=29#](https://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=20&ID_sotto_sezione=0&pa=29#).

**Aprilia, lì 02.12.2025**

**Progetto Ambiente Spa**  
**L'Amministratore Unico**  
*Dott. Raphael Rossi*